



Condizioni complementari (CC)

Edizione marzo 2021

Igiene

8131

Art. 1 Danni assicurati

Risultano assicurati i danni derivanti da provvedimenti disposti individualmente da un'autorità competente (art. 3) finalizzati a ostacolare la propagazione di malattie trasmissibili ai sensi dell'art. 2, per impedire la messa in pericolo della salute umana attraverso alimenti nell'azienda del contraente.

Art. 2 Lista delle malattie trasmissibili assicurate

L'elenco delle malattie trasmissibili o degli agenti patogeni assicurati (art. 2.1) è **esaustivo**.

2.1 Malattie trasmissibili attraverso alimenti o acqua contaminata

- Antrace / carbonchio
- Bacillus cereus
- Botulismo
- Brucellosi (Morbus Bang, febbre di Malta)
- Campilobatteriosi
- Clostridium estertheticum
- Clostridium perfringens
- Colera
- Echinococcosi
- Epatite A
- Epatite E
- Escherichia coli enteroemorragica (EHEC, VTEC, STEC)
- Febbre Q
- Giardia intestinalis
- Legionellosi
- Leptosirosi
- Listeriosi
- Ornitosi
- Poliomielite
- Salmonellosi
- Shigellosi
- Staphylococcus aureus
- Tifo addominale / paratifo
- Toxoplasmosi
- Trichinellosi
- Tularemia (peste di coniglio)
- Yersiniosi

2.2 Acari e blattella germanica

È assicurata anche l'infestazione da acari e blattella germanica.

2.3 Malattie trasmissibili non elencate

Non sono assicurati i danni a seguito di malattie trasmissibili o di agenti patogeni che non sono espressamente elencati nell'art. 2.1. In particolare, non rientrano nella copertura assicurativa anche i danni a seguito di malattie trasmissibili o di agenti patogeni che erano sconosciuti alle parti contraenti al momento della conclusione del contratto.

Art. 3 Rischi assicurati

Sono considerati provvedimenti assicurati:

- chiusura dell'azienda, chiusura parziale, quarantena o limitazione dell'attività operativa dell'azienda assicurata;
- chiusura dell'azienda, chiusura parziale, quarantena o limitazione dell'attività operativa di aziende terze di fornitura diretta o di acquisto diretto in Svizzera o in zone direttamente confinanti in un raggio di 50 km (danni di ripercussione);
- divieto individuale di lavorare per le persone impiegate nell'azienda;
- eliminazione o trattamento delle merci contaminate o sospette di contaminazione.

I provvedimenti assicurati devono essere **disposti individualmente** da un'autorità competente svizzera o del Principato del Liechtenstein nei confronti dell'azienda nella quale deve essere impedita la messa in pericolo della salute umana in seguito alle malattie trasmissibili, elencate in modo esaustivo nell'art. 2, attraverso alimenti. Inoltre devono essere superati i valori limite delle disposizioni legali in vigore al momento del danno.

I laboratori accreditati secondo la norma EN 45001 / ISO 17025 sono equiparati alle autorità competenti svizzere e del Liechtenstein.

All'infuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, in caso di danni alle merci e di danni di ripercussione, i provvedimenti assicurati devono essere disposti individualmente dall'autorità competente del Paese interessato.

Art. 4 Cose e spese non assicurate

Non sono assicurati:

- danni a o a seguito di prodotti a base di carne e di pesce che non sono stati o non sono stati ancora autorizzati per il consumo umano dall'autorità preposta al controllo delle carni. Lo stesso vale per le importazioni che soggiacciono al controllo svizzero delle carni;
- merci e spese per le quali esiste un'assicurazione separata;
- farmaci (a eccezione dei trattamenti prescritti dal medico);
- animali vivi e piante vive;
- merci che al momento della loro presa in consegna dal contraente o da un suo mandatario erano già contaminate o danneggiate.

Art. 5 Rischi e danni non assicurati

Non sono assicurati:

- danni a seguito di virus e gruppi di virus che non sono elencati nella lista esaustiva dell'art. 2.1 (p.es. influenza, incl. influenza aviaria e suina, coronavirus, norovirus) e di prioni (p.es. scrapia, mucca pazza, malattia di Creutzfeldt-Jacob);
- danni a seguito di malattie veneree di ogni tipo (p.es. Aids, epatite B, epatite C, epatite D, herpes genitale, papilloma virus);
- danni a seguito di chiusure aziendali, chiusure parziali, quarantene o limitazioni delle attività operative ordinate nei confronti di interi settori o regioni (p.es. Cantoni, Comuni);
- danni a seguito di provvedimenti che sono stati emanati in relazione a una situazione «particolare» o «straordinaria» ai sensi della Legge svizzera sulle epidemie (RS 818.101);
- danni a seguito di epidemia/e e/o pandemia/e;
- danni a o a seguito di merci che sono state prodotte su impianti o parti di impianti prima che questi fossero pronti per il funzionamento. Impianti o parti di essi si considerano pronti per il funzionamento soltanto quando, terminato il collaudo, sono pronti per l'inizio dell'attività e, se previsto, è avvenuta la presa in consegna formale (con verbale di accettazione);
- danni a o a seguito di merci in cui emergono carenze di igiene dovute a una deviazione deliberata dall'usuale prassi di fabbricazione;
- mancanza di capitale causata da danni a merci o da danni materiali oppure da danno per la chiusura dell'azienda;
- danni a seguito di fabbricazione difettosa che sono o avrebbero dovuto essere rilevati durante un controllo di qualità;
- danni a seguito della presa in consegna di merci danneggiate, contaminate o sospette di contaminazione, nella misura in cui lo stato era noto al contraente o ai suoi mandatarî o avrebbe dovuto esserlo usando l'usuale diligenza;
- danni che non sono riconducibili a uno dei rischi assicurati, come
 - responsabilità civile contrattuale verso terzi;
 - spese per il ritiro di merci;
 - raccomandazioni di terzi che sono irrilevanti per le autorità;
 - provvedimenti delle autorità che non servono direttamente a impedire la propagazione di malattie trasmissibili, per esempio risanamenti aziendali;
- danni a seguito di organismi geneticamente modificati/manipolazioni genetiche;
- danni a seguito di eventi causati da fumo, incendio, esplosioni, implosioni, fulmini, eventi naturali, acqua, guasti alle macchine, assicurabili con un'assicurazione aziendale;
- ampliamenti degli impianti o rinnovi che vengono intrapresi dopo l'evento dannoso;
- tasse, multe e pene pecuniarie inerenti a controlli ufficiali non sono rimborsate;
- danni a seguito di violazioni di prescrizioni legali o di oneri imposti dalle autorità da parte del contraente o da persone da lui incaricate;
- danni a seguito del deterioramento naturale di merci;
- danni a seguito di eventi bellici, violazioni di neutralità, terrorismo, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sabotaggio, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, scontri, durante o come conseguenza di manifestazioni, sommossa, tumulto) e dei provvedimenti intrapresi contro di essi, scongelamento del permafrost, contaminazione radioattiva o modifica della struttura atomica come pure terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Art. 6 Prestazioni

6.1 Chiusura dell'azienda, chiusura parziale, quarantena o limitazione dell'attività operativa

L'Assicurazione dei mestieri rimborsa la perdita di fatturato misurabile a seguito di uno dei provvedimenti assicurati ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3.

La perdita di fatturato corrisponde alla differenza tra la cifra d'affari effettivamente conseguita durante il periodo di garanzia e quella prevista in assenza di interruzione d'esercizio, dedotte le spese evitate. Sovvenzioni e contributi non sono una componente della cifra d'affari.

Viene determinato sulla base di periodi paragonabili e considerando i cambiamenti significativi che si sono verificati per l'azienda assicurata. Circostanze che avrebbero influenzato l'andamento del fatturato anche senza interruzione d'esercizio (p.es. nel caso di aziende stagionali o influenze recessive) vengono debitamente considerate nel calcolo del danno.

Si considera cifra d'affari:

- a. per le aziende commerciali: il ricavo derivante dalla vendita delle merci commercializzate;
- b. per le società di servizi: il ricavo derivante dalle prestazioni fornite;
- c. per le fabbriche: il ricavo derivante dalla vendita degli oggetti prodotti.

Nelle perdite di fatturato a causa di un danno di ripercussione, l'Assicurazione dei mestieri è debitrice soltanto se la perdita di fatturato nell'azienda assicurata ammonta ad almeno il 20% durante il periodo effettivo del provvedimento.

Senza la ripresa d'esercizio dopo un evento dannoso, l'Assicurazione dei mestieri indennizza soltanto le spese fisse effettive, che, in assenza di un'interruzione d'esercizio, sarebbero state coperte dalla cifra d'affari. A tal proposito è determinante la durata d'interruzione d'esercizio prevista nei limiti del periodo di garanzia.

L'Assicurazione dei mestieri indennizza al massimo sino alla somma assicurata concordata nella polizza.

6.2 Periodo di garanzia

L'Assicurazione dei mestieri risponde con l'efficacia del provvedimento disposto individualmente dall'autorità competente fino alla ripresa della piena attività, al massimo per 100 giorni. Ritardi nella ripresa dell'attività commerciale a seguito di oneri imposti dalle autorità non sono indennizzati. Il periodo di garanzia per le aziende stagionali è inoltre limitato dal momento della chiusura ordinaria della stagione.

6.3 Spese supplementari

L'Assicurazione dei mestieri rimborsa comprovate spese supplementari durante il periodo d'interruzione d'esercizio che sono economicamente e presumibilmente necessarie per il mantenimento dell'attività dell'azienda assicurata. Inoltre devono riguardare spese derivanti da un evento dannoso assicurato.

Si considerano spese supplementari:

- spese finalizzate alla limitazione del danno che insorgono durante il periodo di garanzia (spese per la limitazione del danno);
- esborsi speciali fino al 10% della somma assicurata della copertura complementare igiene e al massimo CHF 100 000, ossia spese supplementari che derivano dall'evento dannoso ma che subentrano, limitando il danno, soltanto dopo la fine del periodo di garanzia (p.es. pene convenzionali, spese comprovate e provvedimenti per il recupero di clienti).

Si considerano esborsi speciali le spese finalizzate alla limitazione del danno che non insorgono durante il periodo di garanzia o che subentrano soltanto dopo la fine di quest'ultimo. Vengono considerate tali anche le pene convenzionali pattuite contrattualmente e documentabili.

Per l'indennizzo di una pena convenzionale, l'Assicurazione dei mestieri è debitrice solo se la pena convenzionale è stata concordata rispettivamente stabilita già prima dell'evento dannoso tra il contraente e un partner contrattuale.

6.4 Divieto individuale di lavorare per i dipendenti

Nel caso di un divieto di lavorare ordinato individualmente, l'Assicurazione dei mestieri indennizza i costi salariali al massimo 100 giorni per evento. L'indennità giornaliera per ogni lavoratore colpito da questo provvedimento, per ogni giorno di calendario, ammonta a 1/365 dell'attuale salario annuo soggetto all'AVS rispettivamente per Lei come datore di lavoro a 1/365 dell'attuale reddito annuo ai sensi della decisione di fissazione dei contributi AVS. Il salario annuo AVS massimo assicurato o assicurabile per persona ammonta a CHF 300 000.

Nel caso di aziende stagionali, la durata dell'indennità giornaliera è inoltre limitata dalla chiusura ordinaria della stagione.

Nel caso di una chiusura dell'azienda, chiusura parziale, quarantena o limitazione dell'attività operativa dell'azienda assicurata non vi è alcun diritto all'indennità (art. 6.1).

Se altri assicuratori (p.es. assicuratori di responsabilità civile) devono fornire prestazioni nel caso di un divieto di lavorare per i dipendenti, l'Assicurazione dei mestieri paga in aggiunta soltanto la differenza sino all'importo del guadagno assicurato effettivamente perso.

6.5 **Danni alle merci**

Sono assicurate:

- merci proprie (merci in produzione, prodotti finiti, materie prime/prodotti grezzi, rifiuti recuperabili);
- merci di terzi per le quali il contraente è responsabile per contratto o per legge;
- merci già consegnate a terzi che devono essere richiamate se nessun altro assicuratore (p.es. assicuratore di responsabilità civile) risponde per la loro sostituzione. Il contraente deve dimostrare che le merci sono state comprate e contaminate da lui.

L'Assicurazione dei mestieri risarcisce la differenza di valore delle merci assicurate prima e dopo il sinistro. Come base di calcolo si utilizza:

- il prezzo di mercato per le merci prodotte internamente e i prodotti naturali;
- il prezzo di acquisto per le merci acquistate.

Fintanto che le merci e i prodotti naturali possono essere lavorati, risultano assicurate anche le spese per la lavorazione, il reimballaggio nonché un'eventuale riduzione del loro valore.

6.6 **Spese**

Nel caso di una misura ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3, l'Assicurazione dei mestieri assicura le seguenti spese:

- ispezioni dell'azienda in relazione a un'infezione o a una contaminazione;
- spese comprovate per esami medici (incl. esami di laboratorio) e vaccinazioni di persone che lavorano nell'azienda e di quelle che vivono in comunione domestica con queste; sussidiariamente alle assicurazioni malattie esistenti;
- sgombero, discarica e distruzione di merci e arredamenti assicurati nel luogo più vicino e adatto; risultano escluse le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terreno (incl. fauna e flora), anche nel caso in cui essi si sono miscelati o ricoperti con le cose assicurate;
- lavaggio, travaso e reimballaggio delle merci;
- pulizia e disinfezione dell'azienda e dei mezzi di trasporto;
- danni materiali agli edifici, agli arredamenti e ai mezzi di trasporto che si verificano a seguito della disinfezione;
- se solo gli arredamenti d'esercizio sono colpiti dall'infestazione di acari o di blattelle germaniche, non è necessario applicare provvedimenti disposti dalle autorità. Per l'assunzione delle spese di disinfezione che ne derivano è richiesta l'approvazione scritta dell'Assicurazione dei mestieri.

Se si verificano dei danni agli edifici, agli arredamenti e ai mezzi di trasporto a seguito della disinfezione, l'Assicurazione dei mestieri rimborsa il danno materiale sino al valore a nuovo. In caso di danni parziali l'Assicurazione dei mestieri si assume al massimo le spese della riparazione. Questo rimborso trova applicazione se nessun altro assicuratore (p.es. assicuratore di responsabilità civile) risponde per i danni verificatisi.

Per ogni sinistro l'Assicurazione dei mestieri rimborsa al massimo CHF 20 000 di spese per una somma assicurata fino a CHF 400 000. Se la somma assicurata è superiore a CHF 400 000, per ogni sinistro viene versato al massimo il 5% della somma assicurata. In ogni caso vengono indennizzate unicamente le spese dimostrate.

L'indennizzo totale di un evento dannoso, incluse le spese dimostrate, non può superare la somma assicurata concordata.

Art. 7 Campo di applicazione territoriale

La copertura assicurativa vale nelle sedi assicurative concordate nella polizza.

Per le merci che vengono immagazzinate presso terzi, la copertura assicurativa sussiste all'interno della Svizzera.

In caso di danni di ripercussione da parte di aziende terze, la copertura assicurativa è limitata alla Svizzera e alle zone direttamente confinanti in un raggio di 50 km.

Le merci consegnate dall'azienda assicurata sono assicurate in tutto il mondo, nella misura in cui il contraente dimostri che la merce è stata contaminata prima della consegna.

Art. 8 Campo di applicazione temporale

Risultano assicurati gli eventi dannosi che si verificano per tutta la durata del contratto.

Se un provvedimento disposto individualmente secondo l'art. 3 viene ordinato più volte e i molteplici ordini si basano sulla stessa causa, ciò viene considerato come un unico evento dannoso. Lo stesso vale quando le misure disposte individualmente secondo l'art. 3 vengono prolungate, modificate, interrotte, completamente o parzialmente revocate e/o in parte nuovamente ordinate.

Per ogni evento dannoso l'Assicurazione dei mestieri risarcisce una sola volta la somma assicurata concordata nella polizza. Il periodo di garanzia si limita a 100 giorni a partire dall'efficacia del primo provvedimento disposto individualmente dall'autorità competente.

Art. 9 Franchigia

La franchigia concordata nella polizza si applica per ogni evento assicurato e viene detratta dall'indennizzo. Se più cose, spese o ricavi sono colpiti dallo stesso evento dannoso, la franchigia viene fatta valere una sola volta e la franchigia massima viene dedotta.

Art. 10 Incombenze in caso di sinistro

In aggiunta all'art. 16 delle Condizioni generali d'assicurazione, il contraente o l'avente diritto è obbligato a:

- nel caso di danni o di danni di ripercussione all'infuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, fornire la prova all'autorità competente;
- annunciare la ripresa della piena operatività all'Assicurazione dei mestieri, se rientra nel periodo di garanzia.

Art. 11 Determinazione del danno

In aggiunta all'art. 17 delle Condizioni generali d'assicurazione, valgono le seguenti regolamentazioni:

- il danno viene fondamentalemente determinato alla fine del periodo di garanzia. In reciproco accordo può venire stabilito già prima;
- nella misura in cui l'Assicurazione dei mestieri ha versato l'indennizzo, i diritti di risarcimento che spettano all'assicurato nei confronti di terzi per un atto illecito vengono trasferiti all'Assicurazione dei mestieri;
- se le stesse prestazioni devono essere fornite da altri assicuratori (p.es. assicuratori di responsabilità civile), la prestazione dell'Assicurazione dei mestieri si limita alla differenza tra le prestazioni che devono essere fornite da una parte e il danno effettivo e comprovato dall'altra. L'obbligo massimo d'assunzione delle prestazioni dell'Assicurazione dei mestieri si limita alla somma assicurata concordata dell'assicurazione complementare igiene.

Art. 12 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) che sottostanno al contratto.

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB08_8131_01_I